

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 12 del 09/01/2019

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:

**PROROGA RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CON
PERSONALE DEL COMPARTO SANITA' – RUOLO SANITARIO – PROFILO
PROFESSIONALE: COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO –
OSTETRICA.**

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio", con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Letto l'articolo 1 comma 1, lettera jj) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato disposto, a modifica dell'allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l'affermamento dell'Ospedale di Angera all'ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Rilevato che con deliberazione n.1398 del 15.12.2017 - e per le motivazioni in essa contenute - era stata disposta l'assunzione a tempo determinato (12 mesi) nel profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario – Ostetrica (cat. D) della dipendente Mannone Giovanna per il periodo dal 9.1.2018 all'8.1.2019;

Dato atto che con nota prot.n. n. 60789 del 21.12.2018, acquisita agli atti d'ufficio, il Direttore SITRA ha richiesto la proroga dell'incarico temporaneo di cui sopra, al fine di evitare il rischio di interruzione di pubblico servizio, di assicurare la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza, nonché per consentire la stesura di una turnistica nel rispetto di quanto previsto dal D.L.gs. n. 66/2003 e s.m.i presso la Sala Parto del Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio;

Vista la D.G.R. n. X/7600 del 20.12.2017 recante "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2018", nonché la D.G.R. n. XI/1046 del 17.12.2018 avente oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2019" ed in particolare la previsione di cui al punto 13.3.3 "Personale a tempo determinato";

Visti, inoltre, i contenuti:

- dell'art. 36 del D.L.gs n. 165/2001 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 75 del 25 maggio 2017 in materia di personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile prevede, tra l'altro, che le amministrazioni pubbliche possano stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche e soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dal precedente articolo 35 del medesimo D.L.gs n. 165/01;
- della direttiva 1999/70/CE del consiglio dell'Unione Europea del 28/6/1999, applicativa dell'accordo quadro sui contratti a tempo determinato;
- del D.L.gs n. 81/2015 che ha provveduto a rivedere, tra l'altro, la disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato, abrogando nella quasi totalità il Decreto Legislativo 368/2001 e che all'art. 29 esclude dal campo di applicazione del capo terzo del decreto stesso i contratti a tempo determinato stipulati con il personale sanitario, anche Dirigente, del SSN;
- dell'art. 57 del CCNL 21.5.2018, comma 2, del personale del comparto sanità del SSN, in cui si prevede che i contratti a termine hanno la durata massima di 36 mesi;
- dell'art. 27 quater della Legge di Regione Lombardia n. 33/2009 e s.m.i. in base al quale "Gli Enti di cui alla presente legge ottemperano alle disposizioni di principio di cui agli articoli 6 e 9 della legge 30 luglio 2010, n. 122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), ferma restando la facoltà di ricorrere ad assunzioni di personale a tempo determinato e ad altre

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

tipologie di rapporti di lavoro flessibili strettamente necessarie al fine di garantire le attività di emergenza e urgenza e i livelli essenziali di assistenza. La Giunta regionale fornisce indicazioni in ordine al personale indispensabile ad assicurare le finalità di cui al primo periodo e procede annualmente alla verifica del rispetto, da parte delle aziende, delle condizioni e dei limiti di cui al presente comma. La Giunta regionale definisce inoltre le misure di compensazione necessarie a preservare l'equilibrio complessivo della parte sanitaria del bilancio regionale”;

Dato atto che la proroga di che trattasi è prevista, tenuto conto di:

- le indicazioni contenute nella D.G.R. n. X/7600 del 20.12.2017, recante “*Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2018*”, nonché le direttive di cui alla D.G.R. n. XI/1046 del 17.12.2018 avente oggetto “*Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2019*” ed in particolare per quanto concerne l'organizzazione e il personale;
- i limiti della contabilità economico-finanziaria e delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 198 e 199, della Legge n. 266/2005, all'art. 1, comma 565, della L. n. 296/2006 ed all'art. 2, comma 71, della L. n. 191/2009;

Dato atto che è stata acquisita l'attestazione di regolarità amministrativa espressa dal Responsabile S.C. Risorse Umane, ai sensi del decreto legislativo n.286/1999 e del decreto legislativo n.123/2011, giusta documentazione acquisita agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di prorogare il rapporto di lavoro a tempo determinato della dipendente Mannone Giovanna fino all'8.7.2020;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario f.f. ai sensi della normativa vigente;

DELIBERA

1° - di prorogare il rapporto di lavoro a tempo determinato in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario – Ostetrica fino all'8.7.2020, alle condizioni già in atto e previste nel contratto individuale di lavoro dell'8.1.2018, così come debitamente sottoscritto, ovvero per un periodo inferiore in ragione della definitiva copertura del relativo posto, della dipendente Mannone Giovanna;

2° - di dare atto che la proroga dell'incarico temporaneo di cui al punto precedente è effettuata nelle more della definitiva copertura del relativo posto, al fine di evitare il rischio di interruzione di pubblico servizio, garantire la continuità delle attività assistenziali presso la Sala Parto del Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio, nonché il

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

rispetto delle norme vigenti in materie di orario di lavoro, considerato il carico di lavoro in capo al restante personale in servizio che non consente ulteriore aggravio, così come asseverato dal Direttore SITRA con nota protocollo n. 60789 del 21.12.2018;

3° - di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento rientrerà nel budget che verrà assegnato a questa ASST dai competenti uffici regionali e nei limiti della contabilità economico-finanziaria e delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 198 e 199, della Legge n. 266/2005, all'art. 1, comma 565, della L. n. 296/2006 ed all'art. 2, comma 71, della L. n. 191/2009 e sarà contabilizzato nel Bilancio dell'Azienda per gli esercizi di rispettiva competenza;

4° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Caterina Maria Tridico)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO F.F.
(Dr. Marco Masini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente